

Comunidades castigiane e città italiane; sedizione delle *Comunidades* nella trattatistica europea. Esercizi di lettura tra storiografia contemporanea e fonti primarie

ANGELA DE BENEDICTIS*

Università di Bologna

Sintesi

Il saggio mira, da una parte, a mostrare concezioni e pratiche di libertà (intesa sia al singolare sia al plurale) che caratterizzano le città italiane, paragonate alle *Comunidades*; dall'altra, a delucidare la definizione delle *Comunidades* come sedizioni e la trattatistica giuridica europea specificamente dedicata alle sedizioni nel XVI e XVII secolo.

Parole chiave: Libertà, privilegi, città italiane, *Comunidades*, sedizioni, trattati europei su sedizioni (XVI-XVII secolo).

Comunidades castellanes i ciutats italianes; sedició de les Comunidades en els tractats europeus. Exercicis de lectura entre historiografia contemporània i fonts primàries

Resum

Aquest assaig pretén, d'una banda, mostrar concepcions i pràctiques de llibertat i privilegis que caracteritzen les ciutats italianes en comparació amb les

* angela.debenedictis@unibo.it / <https://orcid.org/0000-0002-4720-8007>. Data di pubblicazione: marzo 2023. Licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Comunidades, i de l'altra, se centra en la definició de les *Comunidades* com a sedicions i en els tractats jurídics europeus dels segles XVI i XVII dedicats a aquest tema.

Paraules clau: llibertat/llibertats, privilegis, ciutats italianes, *Comunidades*, sedicions, tractats europeus sobre sedicions (segles XVI-XVII).

The Castilian Comunidades and the Italian cities; the sedition of Comunidades in the European treatises. Exercises of analysis through contemporary historiography and primary sources

Abstract

This essay, on one hand, presents notions and practices of liberty and privilege in Italian cities in order to compare them with the *Comunidades*. On the other hand, it aims to explain the definition of the *Comunidades* as seditions, and explore some European legal treatises on seditions written in the sixteenth and seventeenth centuries.

Keywords: liberty, privilege, Italian cities, *Comunidades*, seditions, European treatises on sedition (sixteenth-seventeenth centuries).

Comunidades castellanas y ciudades italianas; sedición de las Comunidades en los tratados europeos. Ejercicios de lectura entre historiografía contemporánea y fuentes primarias

Resumen

El presente ensayo desea, por un lado, mostrar concepciones y prácticas de libertad y privilegios que caracterizan a las ciudades italianas en comparación con las *Comunidades*, y por otro, se centra en la definición de las *Comunidades* como sediciones y en los tratados jurídicos europeos de los siglos XVI y XVII dedicados a este tema.

Palabras clave: libertad/llibertades, privilegios, ciudades italianas, *Comunidades*, sediciones, tratados europeos sobre sediciones (siglos XVI-XVII).

Introduzione

Fin da quando, tra le numerose pubblicazioni collegate ai problemi suscitati dalla celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese, lessi un saggio di José Luis Bermejo Cabrero che si interrogava sulla natura delle *Comunidades* castigiane come rivolta o rivoluzione, fui colpita dal riferimento ai comuni italiani che Bermejo Cabrero vedeva in alcune delle fonti primarie per la storia delle *Comunidades*:

Hay que partir de la base del tipo de documentación que se conserva sobre Comunidades: en su inmensa mayoría procedente del bando opuesto. En cuanto a los cronistas, los hay – como Mexia – tan fervientes partidarios del Emperador que consideran a las Comunidades como lo peor que pudo suceder en Castilla. Y todos ellos escriben a «*toro pasado*», cuando ya las Comunidades tuvieron que pelear y fueron vencidas, con algunos de sus dirigentes ajusticiados y fulminados como traidores y rebeldes. Es muy distinto repasar la documentación de uno y otro bando. Pero aun en la documentación emanada de los enemigos hay que matizar aquellas expresiones que suponen sólo una llamada de atención al Emperador para que no se descuide, como cuando se invoca a los turcos o las comunas italianas. ¿Si nadie se ha tomado en serio la de los turcos por qué, en cambio, tanta insistencia en los textos que hacen referencias a las comunas italianas, por lo demás en ocasiones mal interpretados?¹

Erano le testimonianze di parte contraria alle *Comunidades*, come quella dell'*almirante* di Castiglia Fadrique Enríquez de Cabrera o di fray Antonio de Guevara, che istituivano paragoni (negativi per entrambi i casi) con i comuni italiani.

A distanza di qualche decennio, e dopo aver sempre avuto presente la storia delle *Comunidades* sia nella mia attività didattica² sia in un mio

1. José Luis BERMEJO CABRERO, «Las Comunidades de Castilla (1520-1521). ¿Revolución o revolución?», in H. Mohnhaupt, ed., *Revolution, Reform, Restoration. Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft*, Klostermann, Francoforte sul Meno, 1988, pp. 235-250: 237.

2. Avendo spesso parlato a lezione e inserito in programma d'esame tanto John H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale 1469-1716*, Il Mulino, Bologna, 1982, quanto Máxi-

studio generale di storia politica europea nella prima età moderna,³ ritrovavo qualche anno fa quel paragone in una monografia in argomento,⁴ nonché in due volumi miscellanei.⁵ La loro lettura (insieme ad altre) mi era stata suggerita dalla relazione tenuta da Juan Francisco Pardo Molero al convegno internazionale svoltosi a Madrid, presso la Casa Velázquez, nel dicembre 2015: *Paradigmes rebelles. Désobéissances, procès politiques et pratiques de gouvernement de l'époque moderne*,⁶ nonché da quella presentata da Hipólito Rafael Oliva Herrer al convegno internazionale che ebbe luogo nell'ottobre 2018 presso l'École française de Rome *Violences en révolte. Une histoire culturelle européenne (XIV^e-XVIII^e siècle)*.⁷

mo DIAGO HERNANDO, *Le comunidades di Castiglia (1520-1521). Una rivolta urbana contro la monarchia degli Asburgo*, trad. it., Unicopli, Milano, 2001.

3. Angela DE BENEDICTIS, *Politica, governo, istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, nel capitolo II dedicato alla Spagna, pp. 71-105: 81-84.

4. José Joaquín PÉREZ, *Pensamiento político y reforma institucional durante la guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1521)*, Marcial Pons, Madrid, 2008.

5. F. Martínez Gil, ed., *En torno a las Comunidades de Castilla. Actas del Congreso Internacional «Poder, conflicto y revuelta en la España de Carlos I» (Toledo, 16 al 20 de octubre de 2000)*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002 (all'interno del quale Fernando MARTÍNEZ GIL, «Furia popular. La participación de las multitudes urbanas en las Comunidades de Castilla», pp. 309-364); I. Szászdi León-Borja e M. J. Galende Ruiz, eds., *Imperio y tiranía. La dimensión europea de las Comunidades de Castilla*, Ediciones Universidad de Valladolid y Fundación Villalar Castilla y León, Valladolid, 2013.

6. Poi nel corrispettivo saggio Juan Francisco PARDO MOLERO, «Ideas de corporación y gobierno entre los comuneros y los agermanados», in G. Salinero, M. Á. García Garrido e R. G. Păun, eds., *Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la désobéissance à l'époque moderne*, Peter Lang, Bruxelles, Berna, Berlino, New York, Oxford e Vienna, 2018, pp. 285-131.

7. Anche questa pubblicata successivamente nel saggio di Hipólito Rafael OLIVA HERRER, «La violencia popular durante la revuelta de las Comunidades de Castilla: semiología, lenguaje y producción identitaria», in F. Benigno, L. Bourquin e A. Hugon, eds., *Violences en révolte. Une histoire culturelle européenne (XIV^e-XVIII^e siècle)*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2019, pp. 33-46. Nello stesso volume di particolare interesse sono anche i contributi di José Javier RUIZ IBÁÑEZ, «Una agresión necesaria. Justificación de resistencia y rebelión desde la Monarquía Hispánica (siglos XV y XVII)», pp. 129-144, e di Claudio César RIZZUTO, «El diablo y la forma-

Innanzitutto, attraverso il ricchissimo libro di José Joaquín Pérez, *Pensamiento político y reforma institucional durante la guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1521)*,⁸ ritrovavo il riferimento a fray Antonio de Guevara e all'accusa da lui mossa alle *Comunidades* di volere agire come le repubbliche e le signorie italiane di Venezia, Firenze, Lucca e Siena, nelle lettere indirizzate ad alcuni dei *Comuneros* tra la primavera e l'inverno del 1520. I saggi di Fernando Martínez Gil⁹ e di Antonio Suárez Varela¹⁰ mi informavano che tanto l'*almirante* di Castiglia quanto Adriano di Utrecht, già allora governatore di Castiglia, a fine giugno 1520 sostenevano che Toledo si comportava come Genova e altre città italiane.¹¹

Data la facilità con cui al giorno d'oggi si può accedere direttamente a numerosissime fonti primarie (o alla edizione ottocentesca di fonti primarie), grazie alle raccolte digitalizzate di biblioteche europee, è stato relativamente semplice – per me non specificamente esperta di storia delle *Comunidades* – verificare i riferimenti di fray Antonio de Guevara e di Adriano di Utrecht, per cercare di capire su che cosa si potesse basare il loro giudizio.

Un tentativo, il mio, che ben lungi dall'essere esaustivo, può essere sorretto da una relativa conoscenza della storia delle guerre d'Italia (1494-1559) e delle dinamiche politiche delle città italiane in quel particolare periodo delle guerre d'Italia (la prima metà degli anni Venti del XVI secolo). A questo problema dedicherò quindi la prima parte del mio contributo. La seconda parte, invece, sarà volta a delucidare la definizione delle *Comunidades* come sedizioni¹² e alla trattatistica giuridica spe-

ción del bando realista en la revuelta de las Comunidades de Castilla: monarquía y demonización, 1520-1521», pp. 217-232.

8. PÉREZ, *Pensamiento político y reforma institucional*, pp. 226-229.

9. MARTÍNEZ GIL, «Furia popular», p. 321.

10. SZÁSZDI LEÓN-BORJA e GALENDE RUIZ, eds., *Imperio y tiranía*, pp. 147-176.

11. *Ibidem*, p. 174.

12. Anche come commento all'interpretazione della storia dei concetti adottata da Antonio SUÁREZ VARELA, «La mala sedición. Una aproximación al discurso anticomunero», in SZÁSZDI LEÓN-BORJA e GALENDE RUIZ, eds., *Imperio y tiranía*, pp. 147-176.

cificamente dedicata alle sedizioni. In tali fonti primarie si potrà vedere pure come, tra metà XVI e metà XVII secolo, fossero valutate le sedizioni delle *Comunidades*, anche, per quanto non solo, in paragone con le famose sollevazioni e ribellioni verificatesi nella parte tedesca dell'impero di Carlo V pochi anni dopo le *Comunidades*, note come Guerra dei contadini (*Bauernkrieg*), del 1525-1526. Un paragone tanto più interessante in quanto anche quella delle *Comunidades* fu, come è noto, una guerra.

1. *Libertà dei comuni e delle città italiane*

Se, come è noto, le *Comunidades* e i *comuneros* lottavano per il mantenimento di tutta una serie di consuetudini e privilegi, anche denominati 'libertà',¹³ messi in pericolo e/o negati dal governo degli ufficiali borgognoni e fiamminghi di Carlo V, che cosa si intendeva per 'libertà' allora, nello stesso periodo, in quelle città italiane che avevano già sperimentato, nei secoli precedenti, le libertà dei Comuni, poi le esperienze signorili trecentesche e successivamente la formazione di più ampi stati regionali quattrocenteschi?

Si tratta di una questione storiografica da tempo ampiamente dibattuta, sulla quale negli ultimissimi anni sono state effettuate significative revisioni, sulla base di una più approfondita analisi dei linguaggi politici, delle fonti primarie e della loro contestualizzazione. Una questione che è intimamente legata al problema del repubblicanesimo delle città italiane, nonché del pattismo e del cosiddetto 'diritto di resistenza'.¹⁴ Conviene partire da questa storiografia italiana, dai risultati pro-

13. Su cui anche Laurent WAELKENS, «Villalar 1521. Une pénible étape vers les droits de l'homme», in Szászdi León-Borja e Galende Ruiz, eds., *Imperio y tiranía*, pp. 277-295.

14. Tutti problemi trattati in relazione alle *Comunidades* da PÉREZ, *Pensamiento político y reforma institucional*, soprattutto nel capitolo IV, «Los fundamentos jurídicos-políticos del levantamiento de las Comunidades de Castilla: pactismo, tiranía y derecho de resistencia. La defensa del régimen» (pp. 157-196), nel paragrafo dedicato

dotti da alcuni seminari e convegni degli ultimi sei anni circa, procedendo in ordine cronologico.

A *Libertas/Libertates. Esperienze di libertà nelle città comunali e signorili* era dedicato il XIII corso della Scuola di alti studi dottorali «La civiltà comunale», tenutosi a San Gimignano nei giorni 27 giugno – 1° luglio 2016. In quell'occasione Mario Ascheri, storico del diritto e anche storico *tout court* (particolarmente, ma non solo, delle città-stato medievali italiane e di storia di Siena tra medioevo ed età moderna) teneva una lezione, poi trasformata in saggio per una rivista giuridica: «Libertà, Tirannia e Giustizia medievali. Suggerimenti tra affreschi, giuristi e istituzioni».¹⁵

Ne leggiamo qualche passaggio particolarmente utile allo scopo del presente saggio.

Il movimento comunale e il suo linguaggio è anche fortemente giuridico, perché l'Italia del 1100, [...] era da tempo giudicata come la terra della sapienza giuridica. Pretese esagerate dei sovrani venivano dalle città lette come lesioni delle loro libertà. In questo clima si innestò quell'idea ampia di tirannide che diverrà tradizionale: è tiranno il *dominus* che non rispetta gli impegni presi, re, signore feudale o meno che sia. Il tiranno viola le libertà/privilegi tradizionali, pattizie o consuetudinarie, com'era soprattutto il caso delle città italiane o dei signori feudali spesso regolarizzati con le investiture.¹⁶

E sul nesso 'consuetudine' – 'libertà':

a «La lucha de los comuneros por la libertad frente a la tiranía del poder real» (pp. 169-189); e nel capitolo V, «La concepción representativa de los comuneros y sus derivaciones hacia el republicanismo» (pp. 197-232).

15. Mario ASCHERI, «Libertà, Tirannia e Giustizia medievali. Suggerimenti tra affreschi, giuristi e istituzioni», *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 31 (2020), pp. 371-393. Gli affreschi cui Ascheri fa riferimento sono quelli trecenteschi, notissimi, cosiddetti del Buon Governo, opera di Ambrogio Lorenzetti, nel Palazzo Pubblico di Siena.

16. *Ibidem*, «Libertà, Tirannia e Giustizia», p. 381.

[...] *consuetudo* poteva essere concepita anche in senso soggettivo, come privilegio/libertà dalla città ottenuto formalmente o strappato con l'esercizio continuato di una prassi di potere a livello locale. Essa venne rivendicata come *libertas* pubblica contro il Barbarossa [Federico I di Hohenstaufen, imperatore del Sacro Romano Impero, 1115-1190], i cui diritti sovrani (*regalia*) erano stati in tutto o in parte sottratti dalle città e dai signori dei castelli senza una formale concessione del loro *superior*.¹⁷

Più avanti, a proposito di 'libertà' come esenzione da tributi: «Boncompagno da Signa (ca. 1170-1250), un famoso retore docente a Bologna [...] non ha remore a parlare di *privilegium libertatis* come contrasegno specifico» dell'Italia.¹⁸ E ancora, per età successive:

L'esaltazione della libertà rimaneva corrente nei testi e negli scrittori politici sconcertati dalla crisi delle libere istituzioni comunali sempre più spesso travolte da signorie dissimulate o addirittura manifeste. [...] La *lex Digna vox* permetteva di sviluppare la dottrina del princeps che vive sub lege e la *lex Omnes populi* fondava la dottrina dello *ius statuendi*, ma per inserire con successo durevole le libertà cittadine in un quadro giuridico era necessario aspettare la metà del Trecento con il grande Bartolo [Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357]. La libertà come istituto giuridico, al di là dello status personale, serpeggiava in ogni ambito [...] Alberico da Rosciate [1290-1360], parlava di «statutum quasi statum publicum, seu civitatum, tuens ac defendens. Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem Reipublicae et civitatum».¹⁹

Nel primo Quattrocento «Martino da Lodi (fine XIV/inizi XV secolo-1453) nel suo *De principatu* [...] ricordava anche come la libertà somma era quella di vivere sotto un giusto principe».²⁰ Da qui l'antite-

17. *Ibidem*, p. 382. L'aggiunta delle date di nascita e morte di Barbarossa è mia.

18. *Ibidem*, p. 384. L'aggiunta delle date di nascita e morte di Boncompagno da Signa è mia.

19. *Ibidem*, p. 388. L'aggiunta delle date di nascita e morte di Bartolo da Sassoferrato è mia.

20. *Ibidem*, p. 389. L'aggiunta delle date di nascita e morte di Martino da Lodi è mia.

si tra libertà e giustizia, e la tirannia come antitesi alla giustizia. Il tiranno, infatti

[...] vive e opera in modo non giusto, non *de iure*, per il proprio personale vantaggio, e in tal senso opprime i cittadini e ne fa dei sudditi, li pone *in servitute*. Il *populus liber* divenuto a lui sottoposto può anche essere destinatario di provvedimenti giusti, e pertanto validi, di taluni funzionari perché fatti *sub regulis iusticie*, ma nel complesso gli atti tirannici sono nulli, proprio perché *contra ius*. E pensare che può operare anche *sub velamine*, ad esempio da un ufficio tradizionale del Comune, come suo podestà o capitano, ma immettendo negli uffici i suoi fedeli per governare a proprio favore. I cittadini vivono nel *metus* e perciò alcuni si organizzano contro di lui, che però è pronto a sciogliere le *sodalitates* e a colpire i *suspecti* che tramano per farlo cadere.²¹

Ancora, in riferimento a Bartolo da Sassoferrato e ai suoi trattati sulla tirannide e sul governo delle città:

[...] dalla tirannica servitù e pravità ci liberi Dio conservandoci «in sancta et bona et perfecta tranquillitate», sicché «nos faciat libertatis dulcedine colletari!» E la dolcezza della Libertà si può assaporare perché «ultimus finis civilitatis» è la «quies et pax civium». Parola di giurista italiano, ritenuto sommo a livello europeo.²²

Per certi aspetti più tecnicamente esplicito – nella utilizzazione di riferimenti al *Corpus iuris civilis* – l'intervento dello storico del diritto e del pensiero giuridico-politico Diego Quaglioni (già autore dell'edizione critica dei trattati di Bartolo da Sassoferrato,²³ sopra accennati da Mario Ascheri) a un successivo convegno del 2018, sempre presso il Centro

21. *Ibidem*, pp. 390-391.

22. *Ibidem*, p. 391.

23. Diego QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-135). Con l'edizione critica dei trattati «De Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno»*, Olschki, Firenze, 1983. Recenti traduzioni in italiano in Bartolo DA SASSOFERRATO, *Trattato sulla tirannide*, a cura di D. Razzi, prefazione di D. Quaglioni, traduzione di A. Turrioni, Il Formichiere, Foligno, 2017, e in Bartolo DA SASSOFERRATO, *Trattato sulle costituzioni politiche – Trattato sui parti-*

di San Miniato: *L'Impero, le libertates e la libertà*.²⁴ Qui, va precisato, l'Impero non è tanto quello di Carlo V, quanto piuttosto l'istituzione imperiale, ovvero uno dei due poteri universali insieme alla Chiesa.

In questo Impero la *libertas* cittadina (delle città italiane) inerisce concretamente alla vita delle istituzioni sociali e politiche.

L'Impero e l'imperatore costituiscono di fatto il punto d'appoggio di una concezione del potere nella quale l'immagine di una sovranità astratta, *potestas absoluta*, deve necessariamente andare di concerto con l'idea di una sovranità concreta e limitata, *potestas ordinaria et ordinata*. Si tratta dei due sembianti della sovranità: da una parte, un potere astratto e assoluto; dall'altra, la dimensione «legalitaria», soggetta alle leggi. Questa concezione del potere è il grande lascito del Medioevo ai tempi moderni, un'eredità che alimenta tutti i processi di costruzione dell'immagine del potere legittimo. Ciò spiega la reazione della dottrina giuridica di fronte alle nuove manifestazioni «assolutistiche» del potere, l'immagine dei regimi signorili e «tirannici» del tardo Medioevo; e ciò spiega il sospetto e la prudenza che circondano, nella dottrina del diritto pubblico medievale, l'esercizio del potere nei termini della sola *potestas absoluta*, o, per dirla con la variante canonistica di questa espressione, nei termini di una *plenitudo potestatis*.²⁵

È ben evidente che i tempi moderni di cui parla Quaglioni sono proprio quelli (anche quelli) di Carlo V, al tempo delle *Comunidades*. Fonte di quella concezione di *libertas* cittadina era la compilazione giustiniana del *Corpus iuris civilis*. Ai giuristi del *Corpus*

[...] la libertà è apparsa nella concretezza del suo concetto solo per il tramite del suo contrario. Così è nella celebre *regula iuris* del Digesto, escerpita

ti, a cura di D. Razzi, prefazione di D. Quaglioni, traduzione di A. Turrioni, Il Formichiere, Foligno, 2018.

24. Diego QUAGLIONI, «L'Impero, le 'libertates' e la libertà», in *Libertas e libertates nel tardo medioevo. Realtà italiane nel contesto europeo*, XVI Convegno di Studi San Miniato, 11-13 ottobre 2018 (in corso di stampa). Ringrazio l'Autore per avermi consentito di leggere il manoscritto.

25. *Ibidem*, p. 7.

da Ulpiano: *Servitutem mortalitati fere comparamus*, «la servitù è paragonabile alla morte» (*Dig.*, 50, 17, 209). [...] *Libertas* denota principalmente lo stato di *liber*, cioè di chi non è schiavo, e comprende sia la negazione delle limitazioni imposte dalla schiavitù, che l'asserzione dei vantaggi derivanti dalla libertà. In vista di questo suo duplice significato, la libertà potrà forse essere meglio intesa se si spiegherà prima che cosa sia il suo opposto, la schiavitù.²⁶

In relazione ad Alberico da Rosciate, che già si è visto menzionato da Ascheri, Quagliani osserva che, come in altri giuristi del maturo diritto comune, viene accentuato il carattere pubblico del soggetto. Da Rosciate

[...] nel suo diffuso *Dictionarium iuris*, richiamandosi al significato di *libertas* come *facultas*, afferma senza indecisione, ripetendo il frammento di Marciano in *Dig.*, 40, 5, 53: «*Libertas est res publica, non priuata*», e aggiunge poi che nella definizione stessa della *libertas* «*continentur ciuitas Romana*». Inoltre, la più ricca delle voci del *Dictionarium* sembra voler riassumere il contenuto delle varie declinazioni dei vecchi interpreti, richiamando con le parole di Fiorentino in *Dig.*, 1, 5, 4 l'idea della libertà come condizione originaria di ogni essere umano («*libertas est primæus status hominis*») e affermando il carattere di bene giuridico supremo della libertà, «*omnibus rebus fauorabilior*», anche per mezzo di una citazione del proprio commento della massima di Paolo, *Libertas inaestimabilis res est*, in *Dig.*, 50, 17, 106.

Fondamentale, nel «trasferimento di tali nozioni, definizioni, principi, dall'ambito del diritto dei privati a quello del diritto pubblico, in grazia della considerazione della *civitas* come *persona ficta*, come “*unus homo artificialis et ymaginatus*” [...] le parole di Bartolo da Sassoferrato nel *Tractatus de regimine civitatis*».²⁷

E pure l'affermazione dello stesso Bartolo, nel *Tractatus de tyranno*, «che sono nulle *ipso iure* le concessioni della città o le obbligazioni contratte dalla città con il tiranno», giustificava la sua tesi «con l'argomento secondo cui così come non ha valore la promessa fatta dal recluso al

26. *Ibidem*, pp. 10-11.

27. *Ibidem*, p. 21.

suo carceriere, allo stesso modo non ha valore il contratto che obblighi il popolo verso un tiranno che lo tiene in schiavitù, “captivatum et quodammodo carceratum”». ²⁸

Sul ruolo fondamentale avuto dalle interpretazioni della *lex Digna Vox*, sopra evocata da Mario Ascheri, è di recente nuovamente intervenuto Diego Quaglioni: «dans l’histoire de la pensée juridique le plan empirique et le plan théorique coïncident». ²⁹ È infatti nel medioevo giuridico che «réside l’essor de ces “techniques juridiques de la liberté” que nous appelons “constitutionnalisme”, comme phénomène désigné tout d’abord à reconnaître et garantir les droits des sujets et les limites juridiques à l’exercice du pouvoir». ³⁰ Nel *Corpus juris* di Giustiniano, infatti,

[...] la maxime *princeps legibus solutus est* (*Digeste*, I, 3, 31) est accompagnée de la maxime de la célèbre loi *Digna vox*, la constitution des empereurs Théodose II et Valentinien II, qui veut que le souverain soit *legibus alligatus*, soumis aux lois en raison de la subordination au droit de son *auctoritas* (*Code Justinien*, I, 14, 4). La loi *Digna vox* soutient qu’il est digne du souverain de se soumettre aux lois, parce que l’autorité du souverain *pendet* («dérive») de l’autorité du droit, et se soumettre aux lois (*submittere legibus principatum*) signifie augmenter et non pas diminuer son pouvoir. Le système des limites du pouvoir réside donc dans la volonté de se conformer à une loi qui domine et contraint. ³¹

La riflessione su *libertas* e *libertates* faceva quindi parte di quella cultura giuridica e politico-giuridica latamente europea alla quale si erano formati anche coloro che, a vario titolo, erano i protagonisti delle vicende delle *Comunidades* tra 1520 e 1521.

28. *Ibidem*.

29. Diego QUAGLIONI, «Constitution et constitutionnalisme (XVI^e-XVII^e siècle)», in J.-P. Genet e F. Foronda, eds., *Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (XII^e-XVII^e siècle)*, Éditions de la Sorbonne, École Française de Rome, Parigi, 2019, pp. 441-450: 441.

30. *Ibidem*, p. 442.

31. *Ibidem*, p. 445. Quaglioni legge esemplarmente, in questo senso, passi delle *Vindiciae contra tyrannos*, *ibidem*, pp. 446-450.

D'altra parte, anche a proposito delle «libertà/privilegi tradizionali, pattizie o consuetudinarie» proprie di numerose città italiane – sottolineate sopra da Mario Ascheri in quanto violate dal tiranno – sono di nuovo recentemente intervenuti alcuni studi sul tardo medioevo italiano. Menziono qui, per tutti (in quanto ampiamente corredato di vasta bibliografia), il saggio di Gian Maria Varanini su quei patti di dedizione che costituivano l'essenza del rapporto tra città/comunità e loro rispettivi principi.³²

E su 'libertà' (al singolare e al plurale) delle città italiane nel tardo medioevo si possono vedere i recenti interventi dello storico medievista Andrea Zorzi, sia in una rivista spagnola³³ sia, più diffusamente, nella introduzione a un volume miscelaneo curato dallo stesso Zorzi e intitolata «Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)».³⁴

In entrambi i saggi di Zorzi sono riprese le questioni più ampiamente trattate da Mario Ascheri e da Diego Quaglioni, e viene affrontato pure il problema del rapporto tra *libertas* e *respublica*, comune – anche quest'ultimo – pure alle *Comunidades* del 1520-1521.

Quale libertà repubblicana? si chiede esplicitamente Andrea Zorzi.³⁵ La risposta è che nelle fonti in cui «compare il lemma *libertas* non ricorra, associato ad esso, il lemma *respublica* (o *res publica*)».³⁶ A parere

32. Gian Maria VARANINI, «Gli angusti orizzonti. Lessico delle dedizioni e “costituzione materiale” negli stati territoriali italiani: l'esempio della Terraferma veneziana (secolo XV e ss.)», in Genet e Foronda, eds., *Des chartes aux constitutions*, pp. 418-440.

33. Andrea ZORZI, «Le libertà delle città italiane nel tardo medioevo: qualche riflessione», in *Edad Media. Revista de Historia*, 21 (2020), pp. 11-30.

34. Andrea ZORZI, «Le declinazioni della libertà nelle città comunali e signorili italiane (secoli XII-XIV)», in A. Zorzi, ed., *La libertà nelle città comunali e signorili italiane*, Viella, Roma, 2020, pp. 11-73. Il volume contiene saggi dedicati a Firenze, alla Marca Anconetana, a Pavia, a Bologna, a un confronto tra Milano e Firenze, a Bologna, ai signori e principi padani, al rapporto tra araldica e politica nelle città medievali (solo per motivi di spazio non rinvio qui a citazioni bibliografiche complete sui singoli contributi del volume).

35. ZORZI, «Le declinazioni della libertà», p. 59.

36. *Ibidem*.

di chi scrive si tratta di una parziale contraddizione con quanto riferito pagine prima riprendendo dalla *Nuova Cronica* di Giovanni Villani, per il quale i cittadini di Firenze volevano «ricoverare la loro libertà e quella della repubblica del Comune». ³⁷ In Villani è evidente, a mio parere, il nesso tra libertà dei cittadini (una libertà comunitaria) e libertà della repubblica del Comune, dove per ‘repubblica’ si intende la cosa pubblica, ovvero il governo della cosa pubblica del Comune. Ovvero, rian dando anche a quanto sottolineato da Ascheri e Quaglioni, alla dimensione di diritto pubblico di quella libertà. In questo senso, la libertà ‘repubblicana’ (tenendo conto che, certo, l’aggettivo non è mai usato nel tardo medioevo e neppure nella prima età moderna) era propria delle città italiane, come anche delle *Comunidades* e di altre città europee, per quanto non fossero repubbliche indipendenti, ma città che riconoscevano un superiore. ³⁸ In quello stesso senso, cioè, che nel saggio dello stesso Zorzi è evidenziato («le *libertates* appaiono un patrimo-

37. *Ibidem*, p. 13, n. 10.

38. Come da tempo analizzato per il Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca da Heinz SCHILLING, «Gab es im Spätmittelalter und zu Beginn der Neuzeit in Deutschland einen städtischen Republikanismus? Zur politischen Kultur des alteuropäischen Stadtbürgertums», in H. G. Koenigsberger, ed., *Republiken und Republikanismus im Europa der frühen Neuzeit*, Beck, Monaco di Baviera, 1988, pp. 101-143 (traduzione inglese: Heinz SCHILLING, «Civic Republicanism in Late Medieval and Early Modern German Cities», in H. G. Koenigsberger, ed., *Religion, Political Culture and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History*, Brill, Leiden e Boston, 1992, pp. 3-59), ed evidente anche in più recenti studi sulla composita monarchia ispanica, in saggi e volumi miscellanei scritti e curati da Joaquim Albareda, Xavier Gil Pujol, Manuel Herrero Sánchez e Tomás A. Mantecón Movellán. Si vedano anche E. Igor MINEO, «La repubblica come categoria storica», in *Storica*, nn. 43-44-45 (2009), pp. 125-167; IDEM, «Liberté et communauté en Italie (milieu XIII^e-début XV^e s.)», in C. Moatti e Michèle Riot-Sarcey, eds., *La République dans tous ses états. Pour une histoire intellectuelle de la république en Europe*, Payot, Parigi, 2009, pp. 215-250 (note pp. 348-357). In DE BENEDICTIS, *Politica, governo, istituzioni*, pp. 367-391, avevo già dedicato alcune riflessioni a problemi e concetti storiografici come repubblicanesimo, assolutismo, costituzionalismo, pattismo/contrattualismo, comunalismo. Una recente rassegna su queste problematiche è offerta da Xavier GIL, «Pensamiento político absolutista europeo en la Edad Moderna. Un ‘aggiornamento’

nio collettivo forgiatosi nella guerra contro i sovrani tedeschi») basandosi su quel Buoncompagno da Signa³⁹ che abbiamo visto già citato da Ascheri.

Non a caso, all'incirca nello stesso periodo di Boncompagno da Signa, il giudice Rolando da Lucca (ca.1153-ca.1221) nella *Summa trium librorum*⁴⁰ attribuiva la qualifica di *res publica* a *civitates* diverse da Roma, riconoscendo quindi il loro carattere pubblicistico: «*Res publica* era per Rolando la definizione di un potere di natura pubblica che non derivava necessariamente dall'autorità imperiale, ma poteva ben risiedere nelle autorità cittadine, che infatti si battevano in quegli anni per ottenere autonomia di giurisdizione».⁴¹

2. *Le città italiane in lotta per lalle libertà in difesa dall'imperatore Enrico VII (1310-1313): resistenza lecita, non ribellione*

Una esperienza che indubbiamente costituì un *turning-point* fondamentale nell'abitudine di lotta delle città italiane per la loro libertà (e le loro libertà) fu quella costituita dal conflitto con l'imperatore te-

historiográfico, con alusiones al republicanismo y al constitucionalismo», *Il Pensiero Politico*, 53 (2020), pp. 257-267.

39. ZORZI, «Le declinazioni della libertà», p. 29.

40. Si tratta degli ultimi tre libri del *Codex* nel *Corpus iuris* giustiniano, ovvero X, XI, XII, concernenti il diritto pubblico.

41. Rolandus DE LUCA, *Summa Trium Librorum*, in *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, ed. a cura di E. Conte e S. Menzinger, Viella, Roma, 2012; Emanuele CONTE e Sara MENZINGER, «Introduzione», *ibidem*, pp. CXX-CXXIV. Si veda anche Emanuele CONTE, «“Defensa”. Resistance against unjust power in the medieval learned law (12th-13th centuries)», in A. De Benedictis e K. Härter, eds., *Revolt and politische Verbrechen zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert. Rechtliche Reaktionen und juristisch-politische Diskurse / Revolts and Political Crime from the 12th to the 19th Century. Legal Responses and Juridical-political Discourses*, Klostermann, Francoforte sul Meno, 2013, pp. 121-134.

desco Enrico VII tra il 1310 e il 1313. Si tratta di una storia molto nota,⁴² con conseguenze di lunghissima durata sul problema della definizione di ribellione e di resistenza, e dunque anche sulle accuse rivolte alle *Comunidades* e ai *Comuneros*.

In estrema sintesi, la storia ebbe inizio con un rituale viaggio di un imperatore germanico verso Roma, per l'incoronazione da parte del papa: il viaggio dell'imperatore Enrico VII, tra il 1310 e il 1313, naturalmente accompagnato dal suo esercito, attraverso le città filoguelfe e quelle filoghibelline (cioè filopapali e filoimperiali) nella parte settentrionale e centrale della penisola italiana. In realtà, prima ancora che l'imperatore iniziasse il suo viaggio, fin dai primi mesi del 1310, alcune città italiane, allora guelfe, si erano unite in una lega allo scopo di poter meglio difendere la loro sicurezza. Quando Enrico VII arrivò in Italia, e cominciò a sostenere le fazioni ghibelline che volevano riprendere il potere nelle città allora guelfe, quelle città guelfe si opposero a Enrico. In tutta risposta l'imperatore emanò una sentenza che dichiarava ribelli quelle città e i loro abitanti, e li trattava molto duramente. La violenza dell'azione imperiale spinse prima le città guelfe a prepararsi alla difesa materiale, a raccogliere le maggiori somme di denaro possibili per poterlo fare, ad intensificare i contatti reciproci per poter meglio respin-

42. Kenneth PENNINGTON, *The Prince and the Law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles e Londra, 1993, pp. 165-201. Mi sono occupata del problema in alcuni studi, a partire dal 2009: Angela DE BENEDICTIS, «Ribellione – Resistenza: comunicazione politica come conflitto tra norme nella prima età moderna», in G. Corni, A. De Benedictis, B. Mazohl e L. Schorn-Schütte, eds, *Schriften zur politischen Kommunikation I: Die Sprache des Politischen in actu*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttinga, 2009, pp. 139-162: 140-145; *Idem*, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 107-114; *Idem*, «Fedeli e 'rivoluzionari'. Discorsi e pratiche di comunità 'ribelli' in età moderna», in Salinero, García Garrido e Páun, eds., *Paradigmes rebelles*, pp. 111-140: 123-126. Le fonti menzionate da Alma POLONI, «Le origini della *libertas* fiorentina. Il discorso sulla libertà nella corrispondenza ufficiale dei fiorentini negli anni della discesa in Italia di Enrico VII (1310-1313)», in Zorzi, ed., *La libertà nelle città comunali e signorili*, pp. 103-128, corroborano quanto già osservato e analizzato dalla precedente storiografia, peraltro non sempre aggiornata dall'autrice.

gere l'evidente pericolo comune. Nei consigli cittadini si prendevano delibere per aiutare i comuni *socii et fratres* interessati dal passaggio delle truppe di Enrico VII: il fine era quello di impedire all'imperatore di raggiungere Roma. Tutte le città guelfe erano insomma ben decise a *resistere*, e vi si preparavano in modo ben organizzato. Non volevano sottostare al *giogo della servitù* costituito dalla politica imperiale. Le città e i cittadini resistevano però a quel giogo della servitù. Non accettavano le sentenze che li condannavano come ribelli e che irrogavano le pene previste per il crimine di lesa maestà. Mettevano in atto quanto indispensabile per perseguire la scelta consapevole di rimanere liberi; di non essere asserviti nei loro corpi fisici e nei loro beni; perché il *corpus fictum* della città non fosse privato del suo onore. Erano sempre più decise nel cercare una difesa giudiziaria presso un tribunale altro da quello dell'imperatore. Nel marzo 1313, infatti, i fiorentini scrivevano ai senesi e ai bolognesi per appellarsi alla Curia pontificia. Nello stesso tempo, da Pisa, Enrico VII promulgava due leggi (note come *Constitutiones Pisanae*) che giustificavano legalmente (ex post) le sue condanne nei confronti dei ribelli. La prima era un *Edictum de crimine laesae maiestatis*; la seconda era una *Declaratio quis sit rebellis*. Alla legislazione imperiale, sulla quale le città avevano richiesto pareri a giuristi, canonisti e teologi, il papa Clemente V rispondeva con la *Pastoralis cura*, che stabiliva per chiunque la intangibilità della difesa, in quanto fondamentale principio di diritto naturale. L'imperatore Enrico VII aveva violato quel principio: quindi le sue condanne di ribellione non erano valide. *Rebellare* non era quindi uguale a *resistere*: lo avevano sostenuto i memoriali presentati per parte degli accusati al papa. Dall'accusa di ribellione ci si poteva difendere allegando le giuste cause della ribellione, ovvero i fondati motivi del resistere. Le norme imperiali erano in conflitto con il diritto naturale.

A ben riflettervi, non si tratta di argomentazioni diverse da quelle addotte, da una parte, da Carlo V con l'editto di Worms contro le *Comunidades* del 17 dicembre 1520, nella manifestazione della sua *ira im-*

perial,⁴³ e dall'altra da quelle addotte dai *comuneros* che, invece, si consideravano veri difensori del bene comune.⁴⁴

Accuse di ribellione e difese di resistenza lecita costituirono fin dall'inizio, a qualche secolo di distanza, l'esperienza politica di numerose città italiane a partire dalle guerre d'Italia, ovvero dalla discesa del re francese Carlo VIII d'Angiò per (ri)conquistare il Regno di Napoli allora aragonese (essendo re Ferdinando I). Dal 1494 un periodo di continue e ripetute trasformazioni negli assetti politici (rapporti esterni e interni) investì tutte le città e comunità italiane. I diversi mutamenti di alleanze tra tutte le potenze europee in gioco – Francia, Spagna, Impero, Stato della Chiesa, Principati italiani, Stati territoriali italiani, in estrema sintesi –, tra il trattato di Blois del 1499, l'omonimo trattato del 1504, la lega di Cambrai del 1509, la Lega Santa del 1512, la pace di Noyon del 1516 tra Francesco I re di Francia e Carlo d'Asburgo, nello stesso anno diventato re di Spagna essendo già re delle Fiandre, e infine l'elezione dello stesso Carlo a imperatore nel 1519, tutto questo aveva profonde ripercussioni nella realtà politica anche di Venezia, Firenze, Lucca, Siena, oltre che di numerose altre città italiane. Di tali ripercussioni gli attori politici di quegli anni nella posizione di fray Antonio de Guevara e di Adriano di Utrecht certamente erano a conoscenza, in modo diretto o indiretto, tramite diversi canali di informazione. Come quelle città e quelle repubbliche difendessero la loro *libertas* e le loro *libertates* faceva parte delle esperienze delle guerre d'Italia, nonché delle coeve narrazioni sulle guerre d'Italia.⁴⁵ Si trattava di difese che molto

43. SUÁREZ VARELA, «La mala sedición», p. 154.

44. *Ibidem*.

45. Irrinunciabile è pur sempre la conoscenza dell'estrema complessità degli avvenimenti, per i quali rinvio qui solo a alcuni volumi relativamente recenti: Alberto AUBERT, *La crisi degli antichi stati italiani: I. 1492-1521*, Le Lettere, Firenze, 2003; Marco PELLEGRINI, *Le guerre d'Italia (1494-1559)*, Il Mulino, Bologna, 2009. Per la studiattissima *libertas* di Firenze sono fondamentali i numerosi studi di Jean-Louis Fournel e Jean-Claude Zancarini su Machiavelli, tra i quali cito qui solo l'imponente monografia *Machiavel: une vie en guerres*, Passés Composés, Parigi, 2020. Si veda anche Romain DESCENDRE, «Qu'est ce-que la "vie civile"? Machiavel et le "vivre civile"», *Transalpina*, 17 (2014), pp. 1-18. Per le altre città italiane alla cui libertà si sareb-

frequentemente comportavano sollevazioni, tumulti, sedizioni, per quanto mediamente di breve durata.⁴⁶

3. *Le Comunidades sediziose e ribelli nella trattatistica su sedizione e ribellione*

Tra le città-repubbliche italiane (ovvero tra gli stati territoriali italiani non retti politicamente da un monarca) vi era notoriamente, al tempo di cui si sta parlando, anche Genova, *civitas imperialis*, collegata strettamente sia all'imperatore Massimiliano prima che a Carlo V poi. Genova non era menzionata da fray Antonio de Guevara, mentre lo era da Adriano di Utrecht.⁴⁷ Per un certo periodo, durante le guerre d'Italia,

bero ispirate le *Comunidades*, cfr. S. Adorni Braccesi e M. Ascheri, eds., *Politica e cultura nelle repubbliche italiane dal Medioevo all'Età moderna: Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia: atti del convegno (Siena 1997)*, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, Roma, 2001; SIMONETTA ADORNI BRACCESI e GUJA SIMONETTI, «Lucca, repubblica e città imperiale da Carlo IV di Boemia a Carlo V», in Adorni Braccesi e Ascheri, eds., *Politica e cultura nelle repubbliche italiane*, pp. 267-308; SERGIO TABACCHI, «Lucca e Carlo V: tra difesa della "libertas" e adesione al sistema imperiale», in F. Cantù e M. A. Visceglia, eds., *L'Italia di Carlo V: guerra, religione e politica nel primo Cinquecento*, atti del convegno internazionale di studi (Roma, 5-7 aprile 2001), Viella, Roma, 2003, pp. 411-432; RITA MAZZEI, «La Repubblica di Lucca e l'Impero nella prima età moderna. Ragioni e limiti di una scelta», in M. Schnettger e M. Verga, eds., *L'Impero e l'Italia nella prima età moderna*, Il Mulino-Duncker & Humblot, Bologna e Berlino, 2006, pp. 299-321. Un'esperta studiosa della situazione italiana è Christine Shaw, di cui si veda l'ultimo *Reason and Experience in Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, anche riguardo il problema 'libertà'.

46. Su cui si veda la recente e innovativa monografia di Samuel K. COHN JR., *Popular Protest & Ideals of Democracy in Late Renaissance Italy*, Oxford University Press, Oxford, 2022, nonché *Idem*, «Forms of popular protest and notions of democracy in Italy during the Italian Wars», in questo stesso fascicolo di *Pedralbes*.

47. SUÁREZ VARELA, «La mala sedición», p. 174: Adriano di Utrecht scriveva a suo fratello, il 30 giugno 1520, riportando l'affermazione del marqués de Villena Diego López Pacheco secondo cui Toledo voleva essere in libertà come Genova e altre città italiane.

Genova fu dominata dalla Francia, tra la resa della città alle truppe di Luigi XII, nell'ottobre del 1499, e il 1512. Tra l'estate del 1506 e la primavera del 1507 una serie di *motioni* (così denominate nelle cronache coeve cittadine), generate dal dissidio tra popolari e nobili, condussero pure all'aperta contrapposizione a Luigi XII, sostenuta da papa Giulio II e appoggiata da Pisa (allora in guerra con Firenze).⁴⁸

Qualche anno prima delle *Comunidades*, nel 1514, un giurista francese, Nicolas Bohier, magistrato del Parlamento di Bordeaux, era stato l'estensore della sentenza di condanna per ribellione della città di Agen. Aveva poi trasformato la motivazione della sentenza nel primo trattato specificamente dedicato alle sedizioni, primo di un genere letterario (giuridico) di lunga durata e di estrema importanza. Nel trattato *De seditiosis*⁴⁹ Bohier poneva la sedizione di Genova come l'ultima (per lui) di una serie iniziata con l'esempio della congiura di Catilina:⁵⁰ una sedizione del popolo comune contro i nobili (traduco dal latino) e anche «contro il nostro signore re Ludovico XII, l'anima del quale risiede in paradiso».⁵¹

Nella descrizione della sedizione e ribellione di Agen a Luigi XII Bohier riportava anche le motivazioni addotte dai sediziosi e ribelli e osservava i loro comportamenti. Descrizione e osservazioni che, in realtà, accomunano per molti aspetti Agen e gli Agenensi alle *Comunidades* e ai *Comuneros*, nonché ad altre sedizioni e ribellioni precedenti e successive.

La comunità (*communitas*) di Agen era insorta (*insurrexit*) sostenendo che le nuove imposte per il rifacimento del ponte sul fiume Garon-

48. Carlo TAVIANI, *Superba discordia. Guerra, rivolta e pacificazione nella Genova di primo Cinquecento*, Viella, Roma, 2008.

49. Nicholas BOHIER, *Preclarus, et elegans tractatus de seditiosis omnibus, civitatum, villarum, & castrorum, dominis Scabinis seu consulibus, ac ceteris reipublice administratoribus utilis, quotidianus ac necessarius*, in vico Sancti Jacobi, sub intersignio Pellicani, Parigi, 1515. Una recente voce su Bohier (1469-1539) è stata redatta da Gérard D. GUYON, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin e J. Krynen, eds., *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, Presses Universitaires de France, Parigi, 2007, pp. 95-97. Sul trattato di Bohier cfr. anche DE BENEDICTIS, *Tumulti*, pp. 129-140.

50. BOHIER, *De seditiosis*, VIv-XVr.

51. *Ibidem*, XVr.

na non rispettavano il diritto (*non iure fuisse*), ma andavano contro i privilegi, consuetudini e statuti della stessa città. Di questo, nonché dei denari e dei redditi della *res publica*, chiedevano ai consoli e consiglieri della città (volgarmente chiamati «giurati») di rendere ragione, come pure delle modalità di elezione della dignità consolare.⁵² Inviavano lettere ad altre città per convincerle a unirsi a loro.⁵³ Il grido della plebe furiosa che accompagnava tali richieste della comunità era «vivat vivat rex et communitas».⁵⁴ Alcuni insorti prendevano le chiavi dell'archivio della comunità dalle mani dei consoli, perché dicevano che nell'archivio erano conservati sia alcuni privilegi che dimostravano la libertà della città sia i libri degli statuti cittadini.⁵⁵ Tutte quelle azioni erano compiute con forme anche estremamente violente (fino all'uccisione) nei confronti dei consiglieri cittadini e degli ufficiali regi. La comunità di Agen aveva agito come, nello stesso anno, aveva fatto il popolo di Pannonia o regno d'Ungheria: una *seditio* severamente punita.⁵⁶

Bohier considerava, come già altri prima di lui, che gli uomini di una comunità potessero congregarsi avendo come scopo il bene pubblico e che la città fosse ben governata. In questo senso riprendeva quanto Bartolo da Sassoferrato aveva scritto nel trattato *De Guelphis et Gebellinis*: potevano resistere alla parte avversaria aderendo a quella che voleva difendere bene pubblico, quiete e buon governo della città. Se però una parte voleva non solo resistere, ma anche mettere all'amministrazione e al governo della città altri reggenti, deponendo quelli in carica, allora la comunità agiva come congregazione illecita. A meno che chi governava la città non fosse un tiranno. Ma non era stato questo il caso di Agen, sediziosa, ribelle e quindi colpevole del crimine di lesa maestà.⁵⁷

52. *Ibidem*, XVr-XVr.

53. *Ibidem*, XVIr.

54. *Ibidem*, XVIv.

55. *Ibidem*, XVIr.

56. *Ibidem*, XVIv.

57. *Ibidem*, XXr-XXv. Il trattato di Bohier è centrale nell'ormai classico e fondamentale libro di Mario SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie dell'età moderna*, Giuffrè, Milano, 1974, che analizza approfondita-

Gli esempi di sedizioni e ribellioni che Bohier aveva riportato per poi giudicare quella di Agen erano stati possibili in quanto tutte riconducibili al crimine di lesa maestà, in base a una plurisecolare tradizione di pensiero giuridico, quanto meno dagli inizi del xiv secolo, a commento della legislazione dell'imperatore Enrico VII *Qui sint rebelles*, cui già si è accennato sopra. Bohier utilizzava di fatto tutte le opere di tale tradizione, nonché anche il commento alla *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino del famoso Antonino da Firenze.⁵⁸

Ricco di tale scienza, e rivolto alla pratica del governo – come esplicitamente evidente dal titolo completo –, il *De seditiosis* di Bohier a sua volta diventava una imprescindibile fonte autoritativa per tutta la innumerevole trattatistica posteriore, nonché per le opere di giuristi che scrivevano sul problema dei delitti 'politici' e quindi del crimine di lesa maestà.

Tra queste ultime, ne menziono solo due che brevemente collocano le *Comunidades* tra le *universitates* sediziose e ribelli, così come lo era stata Agen per Bohier: il salamantino Antonio Gómez (1501-1572) e il criminalista italiano Giulio Claro (1525-1575).⁵⁹

Nei *Commentariorum Variarum Resolutionum Iuris Civilis Communis et Regii*, Gómez, affrontando il noto problema della punibilità delle *universitates* e/o dei loro cittadini,⁶⁰ annotava che dovevano essere puniti i rettori e governatori che avessero dato mandato di delinquere. Così

mente le questioni affrontate dalla trattatistica giuridica tra XIII e XVIII secolo. Sul libro di Sbriccoli si veda, di recente, Luigi LACCHÈ, «Lese Majesty: the Conceptualisation of a Political Crime between Legal History and Historiography», in De Benedictis e Härter, eds., *Revoluten und politische Verbrechen*, pp. 61-74.

58. Di Antonino Pierozzi (1389-1459), domenicano e arcivescovo di Firenze, Bohier citava la parte che ho verificato nell'edizione Beatus Antoninus FLORENTINUS, *Summa Sacrae Theologiae, Secunda Pars*, Venezia, apud Iuntas, 1582, *De sexta inanis gloriae alia videlicet discordia partialitatum Guelphi et Gebellini. Quia iniquitatem et contradictionem in civitate*, &c. (*De discordia per modum praedicationis, & ibi de partialitatibus civitatum*), c. 197vb – 200vb.

59. Cfr. DE BENEDICTIS, *Tumulti*, pp. 150-151.

60. Cito dall'edizione Antonio GÓMEZ, *Commentariorum Variarum Resolutionum Iuris Civilis Communis et Regii*, Salamandrae Insigne, Venezia, 1572: tomus tertius, delictorum, cap. II, «De delictorum variis generibus ac speciebus, Caput primum»,

– specificava – era stato visto e praticato ai nostri tempi, quando alcune città di questo regno erano state ribelli contro il nostro principe e imperatore. Per quanto avessero commesso delitto sulla base di una comune decisione, tuttavia erano state punite le persone particolari e le singole cose che effettivamente e realmente avevano commesso il delitto, e similmente gli stessi rettori e governatori colpevoli.

Membro del Senato di Milano dal 1556, allora definitivamente spagnola, Giulio Claro, rifacendosi sia a Bohier sia a Gómez, menzionava la punizione delle città castigiane ribelli a Carlo V e dei loro rettori, aggiungendo che lui stesso lo aveva osservato riguardo Gand.⁶¹

Dalla numerosa trattatistica europea specificamente dedicata ai problemi di cui mi sto qui occupando scelgo quattro testi: un *Tractatus de seditione* pubblicato a Vienna nel 1599, nonché un trattato su tasse e imposizioni, un altro su sollevazioni e un terzo sulla guerra, tutti dello stesso autore, pubblicati al tempo della Guerra dei Trent'anni in due diverse città del Sacro Romano Impero della Nazione Tedesca.

Occasione immediata del *Tractatus de seditione* di Andreas Dalner (attivo tra il 1586 e il 1608)⁶² era stata la guerra contadina che aveva riguardato circa due quarti dell'Austria al di sotto del fiume Enn tra il 1595 e il 1597.⁶³ Come in altri trattati precedenti, e come già in Bohier,

pp. 318-346: 54. «Quando civitas, vel universitas, delinquit, an cives particulares puniantur» (p. 333v).

61. Giulio CLARO, *Opera omnia*, Feierabend, Francofurti ad Moenum, 1572, *Quaestio XVI*, § 9, pp. 127-128. Su Gand si veda René VERMEIR, «¿Amo o criado? Carlos V y la sublevación de Gante 1537-1539», in Szászdi León-Borja e Galende Ruiz, eds., *Imperio y tiranía*, pp. 247-258.

62. Andreas DALNER, *Tractatus de seditione cum ex sacra et profana historia, tum ex iure, eiusque interpretibus desumptus*, Typis Leonhardi Formicae, Vienna, 1599.

63. Sulla guerra contadina del 1595-1597, Martin P. SCHENNACH, «“Plus valerunt verbera quam verba”. Rechtliche Reaktionen auf Revolten in den österreichischen Ländern zwischen den Bauernkrieg von 1525 und 1626», in De Benedictis e Härter, eds., *Revolten und politische Verbrechen*, pp. 235-279: p. 244 (su Dalner); sul trattato di Dalner si veda anche David von MAYENBURG, «Der Bauer als Rebell in der Tradition des Ius Commune und der frühneuzeitlichen Literatur», in De Benedictis e Härter, eds., *Revolten und politische Verbrechen*, pp. 75-119: 109-110.

tutta la struttura argomentativa era costruita sulla base di esempi tratti dalla storia sacra, dalla storia profana, e in base al diritto (come recitava il titolo). Un caso esemplare era, per l'appunto, costituito dalle città castigliane nel 1520. Dalner parlava delle «praecipuae civitates [...] praeter Baethicas» che a causa della rapacità dei magistrati regi congiuravano (il verbo è proprio *coniurare*) tutte insieme e si ribellavano agli ufficiali di Cesare (Carlo V), come erette a libertà («uti erectae ad libertatem») e in certo modo emule delle città elvetiche, come affermato da Osório.⁶⁴ Onoravano però il nome di Cesare (Carlo V) e volevano che si vedesse il loro odio contro i magistrati, che li avevano spogliati dei loro beni e oppressi. Riferiva poi del contrasto tra popolari e nobili, sottolineando tanto la somma insolenza dei popolari e la loro volontà di essere giudici supremi nelle questioni trattate quanto il fatto che i popolari invitassero tutti alla guerra.⁶⁵ Si trattava di una sedizione per acquisire la libertà, dimenticando che la somma libertà era quella di vivere sotto un giusto signore (e qui Dalner riprendeva Bohier e le sue fonti).⁶⁶ La libertà era per loro un pretesto. Usurpavano il vocabolo.⁶⁷ Infatti preferivano la libertà allo scopo di rovesciare *l'imperium*, ma così facendo aggredivano la stessa libertà.⁶⁸ Il giudizio di Dalner ripeteva quello delle fonti da lui utilizzate: non solo Osório, ma anche la vita di papa Adriano VI di Paolo Giovio.⁶⁹

64. DALNER, *Tractatus de seditione*, p. 22. Traduco e sintetizzo dal latino di Dalner. Ho verificato il riferimento al portoghese Jerónimo Osório nella edizione dei *De Rebus Emanuelis, Lusitaniae Regis ... libri duodecim*, in Officina Birckmannica, sumptibus Arnoldi Mylli, Colonia, 1597: *Castellanae rebellionis eventus*, p. 245a; *A Carolo V defectio*, p. 344a; *Rebellium ad Emanuelelem legati*, p. 344a; *Civile bellum*, p. 344b.

65. DALNER, *Tractatus de seditione*, p. 33.

66. *Ibidem*, p. 39.

67. *Ibidem*, p. 70.

68. *Ibidem*, p. 71.

69. Nell'edizione in italiano Paolo GIOVIO, *Le vite di Leon Decimo et d'Adriano Sesto Sommi Pontefici et del cardinal Pompeo Colonna*, appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, Fiorenza, 1549, il ruolo di Adriano di Utrecht nelle vicende delle *Comunidades* è alle pp. 368-385.

4. *Le Comunidades viste dalla Guerra dei Trent'anni, come esempio storico*

La vita di papa Adriano VI di Paolo Giovio costituiva pure una delle fonti su cui si basava anche Johann Wilhelm von Ramsla (1572-1641) nei tre trattati in cui il caso delle città castigiane era presentato come *exemplum*, insieme ad altri, per illustrare il problema preso in esame.

L'autore, un nobile e dotto sassone, al servizio per alcuni anni del duca Johann Ernst von Sachsen-Weimar, aveva viaggiato in Spagna, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi e Italia. Vero e proprio poligrafo, esperto di questioni militari e finanziarie, era in grado di leggere la letteratura dei paesi che aveva conosciuto, oltre il latino. Della sua amplissima cultura e della sua conoscenza delle lingue sono testimonianza tutti i suoi trattati, scritti sia in tedesco (naturalmente in caratteri gotici) sia nelle diverse lingue delle opere che von Ramsla aveva utilizzato: cronache, storie del mondo, trattatistica politica e filosofica, letteratura giurisprudenziale. Una vera e propria *summa* della cultura europea (con tutta la tradizione di cui quella cultura si alimentava) in argomento, con riferimenti che andavano dalla storia antica fino agli anni più recenti. Gli ultimi eventi di cui l'autore riprendeva narrazioni altrui, in tutti i trattati, arrivavano fino al 1640.

È peraltro indispensabile sottolineare fin d'ora che l'interesse di von Ramsla non era tanto volto a condannare sollevazioni e tumulti considerandoli sedizioni e ribellioni, quanto piuttosto a presentare al lettore le ragioni di governanti e sudditi, nonché i comportamenti degli uni e degli altri. von Ramsla intendeva riproporli a chi voleva e/o doveva esprimere il proprio parere, saggiamente considerare, giudicare e deliberare su «*Auffstand*» (sollevazione), «*Auffruhr*» (agitazione), «*Empörung*» (tumulto) come problemi intrinseci alla legittimità del governo degli «*Obern*» (superiori, governanti) sugli «*Untern*» (inferiori, sudditi). Di questo si occupavano i primi due trattati che ora brevemente presento.⁷⁰

70. Me ne sono già parzialmente occupata nei saggi Angela DE BENEDICTIS, «According to Bartolo», «according to Baldo». Archives of Knowledge for the Study of Revolt», in De Benedictis e Härter, eds., *Revolten und politische Verbrechen*, pp. 17-40:

A Schleusingen, in Turingia, von Ramsla dava alle stampe nel 1632 il voluminoso trattato su contribuzioni e tasse (*Von Schatzungen und Steuern*).⁷¹ Nell'anno successivo, il 1633, dello stesso autore usciva a Jena, sempre in Turingia, il non meno voluminoso trattato sui tumulti dei sudditi contro i loro governanti e superiori (*Vom Auffruhr der Untern wider ihre Regenten*).⁷²

Nel trattato su contribuzioni e tasse, al capitolo terzo von Ramsla poneva il problema di «Quale danno e difficoltà può arrivare a un principe, come anche ai suoi sudditi, dall'imposizione di tasse e contribuzioni». ⁷³ Uno dei danni per i principi era costituito dal fatto che i sudditi si sottraevano all'obbedienza ai loro governanti e cercavano un altro signore. Così – scriveva von Ramsla – nelle storie si trovano non solo sollevazioni e agitazioni, ma anche mutamenti di signori e loro cadute.

31-38; *Idem*, «La “normalità” della violenza nei tumulti di età moderna. Pratiche e discorsi», in Benigno, Bourquin e Hugon, eds., *Violences en révolte*, pp. 81-97: 90-96; *Idem*, «Un sapere necessario alla politica come comunicazione: la giurisprudenza e i rimedi contro la tirannide», in M. Basso e M. Piccinini, eds., *Dottrine politiche, concetti, comunità di discorso. In dialogo con Merio Scattola*, Padova University Press, Padova, 2020, pp. 75-115: 106-113.

71. Johann Wilhelm Neumayr von RAMSLA, *Von Schatzungen und Steuern*, In Verlegung Jacob Hoffmanns, Schleusingen, 1632.

72. Johann Wilhelm Neumayr von RAMSLA, *Vom Auffruhr der Untern wider ihre Regenten und Oberrn sonderbarer Tractat*, Verlegung Johann Reiffenbergers, Jena, 1633. Fin dal 1975 questo trattato era stato proposto all'attenzione degli studiosi da Winfried Schulze, lo storico che insieme a Peter Blickle contribuiva, allora, a rinnovare la ricerca a partire da – appunto – un mutamento di prospettiva nell'analisi della «guerra dei contadini» del 1525: Winfried SCHULZE, «Die veränderte Bedeutung sozialer Konflikte im 16. und 17. Jahrhundert», in H.-U. Wehler, ed., *Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526*, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottinga, 1975, p. 277-302: 297. Ma poi anche *Idem*, *Bäuerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frühen Neuzeit*, Frommann-Holzboog, Bad Cannstatt, Stoccarda, 1980, pp. 222-225. È doveroso ricordare che, in seguito all'analisi di Schulze, la *Sediktionsliteratur* è diventata una fonte importante della 'voce' «Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg», in O. Brunner, W. Conze e R. Koselleck, eds., *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, vol. 5, Klett-Cotta, Stoccarda, 1984, p. 653-788, specificamente p. 701 e ss.

73. RAMSLA, *Von Schatzungen und Steuern*, pp. 32-103.

Un esempio dalla storia sacra era costituito da Jeroboam; un altro, dalla storia profana, da Chilperico I re dei Burgundi nell'anno 461; un altro ancora, dal conflitto tra Parlamento inglese e Corona nel 1215 (quello che diede origine alla *Magna Charta Libertatum!*).⁷⁴ Un altro esempio era fornito dal comportamento delle città castigliane verso Carlo re di Spagna nel 1520, dal loro desiderio di libertà, dall'ambasciata al re Emanuele del Portogallo.⁷⁵ Qui la fonte di von Ramsla era costituita dall'opera del teologo e predicatore Ioseph Teixeira sul regno del Portogallo.⁷⁶

Tema del sesto capitolo era «Che cosa possono valutare, e anche fare, i sudditi tanto religiosi quanto laici, quando i loro principi impongono tasse e contribuzioni». ⁷⁷ Delle *Comunidades*, in particolare delle esigenze di libertà e giustizia di Segovia, e di Segovia e Toledo, dei loro privilegi e libertà, von Ramsla riferiva in base alla vita di Adriano VI di Paolo Giovio.⁷⁸

Nel trattato sui tumulti dei sudditi contro i loro governanti e superiori (1633), von Ramsla trascriveva, praticamente, tutta la lunga narrazione fatta dal giurista Nicholas Bohier a proposito della sedizione di Agen (1514) nel suo trattato *De seditiosis*, di cui si è detto sopra. Così come nel suo trattato Bohier raccontava diffusamente le vicende di Agen, in diverse «puntate» che corrispondevano ai comportamenti dei sediziosi, alle loro richieste, ai loro rituali, anche von Ramsla le riprendeva ripetutamente, in base ai diversi «Puncten» (punti) dei «Capituln» (capitoli) del suo trattato. Si tratta di traduzioni quasi perfettamente letterali in tedesco dal latino di Bohier. Nel quinto capitolo del trattato, al punto intitolato «Che cosa possono fare governanti e superiori quando i loro sudditi vogliono sollevarsi contro di loro, oppure si sono già sollevati»,⁷⁹ dopo avere offerto l'esempio antico di Semiramide a

74. *Ibidem*, pp. 46-50.

75. *Ibidem*, pp. 50-51.

76. Ioseph TEIXERA, *De Portugalliae ortu, regni initiis et denique de rebus a regibus universoque regno praeclare gestis compendium*, Mettayer, Parigi, 1582, pp. 28r-29r.

77. RAMSLA, *Von Schatzungen und Steuern*, pp. 307-462.

78. *Ibidem*, pp. 399, 412, 424.

79. RAMSLA, *Vom Aufbruch der Untern wider ihre Regenten und Oberrn*, p. 625.

Babilonia e altri successivi,⁸⁰ von Ramsla portava l'esempio della sconfitta inferta alle città castigliane a Villalar nel 1521.⁸¹ E lo faceva seguire dalla sconfitta e dalla punizione inferta ai contadini ribelli tedeschi nel 1526,⁸² sulla base del trattato di Peter Gnodal sulla *seditio* del volgo e dei contadini tedeschi.⁸³

Delle *Comunidades* von Ramsla scriveva, infine, nel suo ultimo trattato sulla guerra (*Vom Krieg*, 1641), terminato e dato alle stampe poco prima della morte.⁸⁴

Il migliaio di pagine è suddiviso in sette capitoli,⁸⁵ a loro volta poi suddivisi – come di consueto – in numerosi specifici punti, corrispondenti a casi e esempi storici diversi. Nel quarto capitolo, dedicato alla guerra offensiva, un punto riguarda la questione su che cosa possa/debba fare un principe quando nella sua terra, tra i suoi sudditi, vi sia disordine (*Unruh*), o gli stessi sudditi gli siano nemici, e volentieri vogliano avere un nuovo signore.⁸⁶ Gli esempi sono molteplici: Alcibiade e i bizantini, Alessandro Magno e gli egiziani e i persiani, i Volsci e Roma; poi, con

80. *Ibidem*, pp. 628-629.

81. *Ibidem*, pp. 629-630.

82. *Ibidem*, pp. 630-631.

83. Petrus GNODALIUS, *Seditio repentina vulgi, praecipue rusticorum anno 1525 Tempore verno per universam fere Germaniam exorta*, Petrino, Basilea, 1570, liber III, pp. 198-284.

84. Johann Wilhelm Neumayr von RAMSLA, *Vom Krieg*, bey Johann Keiff, Jena, 1641.

85. Capitolo I: Per quali motivi un Principe può essere mosso a prendere le armi contro qualcuno. Capitolo II: Quale utilità e vantaggio a un Principe, come anche a chiunque in particolare e in generale, può derivare da guerra e discordia. Capitolo III: Quale danno/svantaggio e rovina un Principe, come anche chiunque in particolare e in generale, può aspettarsi da guerra e discordia. Capitolo IV: Su che cosa deve riflettere, e anche fare, un Principe che vuole attaccare qualcuno con una Guerra, ovvero, *bellum offensivum*. Capitolo V: Che cosa deve valutare un Principe, che viene attaccato da uno con una guerra, o che cosa ne deve temere: ovvero, *bellum defensivum*. Capitolo VI: Che cosa deve fare un Principe quando si avvicina una guerra tra vicini, oppure è già in atto. Capitolo VII: Per quali motivi un Principe può essere mosso a stare lontano da una guerra, oppure smettere egli stesso di stare in guerra.

86. RAMSLA, *Vom Krieg*, p. 432.

precisa datazione, nel 1332 Edoardo III re d'Inghilterra verso la Scozia, nel 1387 Giovan Galeazzo Visconti signore di Milano verso Antonio della Scala, signore di Verona, nel 1456 i Francesi verso Giacomo IV di Scozia.⁸⁷ Nel 1520 l'esempio è di nuovo fornito dalla Spagna, questa volta per il tentativo di Francesco I re di Francia di approfittare del disordine e tumulto sorti a causa della tassazione imposta da Carlo V. E, di nuovo, la fonte di von Ramsla è la vita di Adriano VI di Paolo Giovio, già citata.

Minimali considerazioni in fine

Le fonti dei tre trattati di von Ramsla, se elencate nella loro totalità, riempirebbero parecchie pagine, comprendendo anche opere di giurisprudenza, il cui uso testimonia le questioni di diritto e di giustizia implicite in ognuna delle questioni affrontate.

Come ho cercato di sottolineare nel pur breve resoconto che ne ho presentato, libertà e privilegi sono temi centrali: sia per quanto riguarda chi li vuole difendere sia per quanto riguarda i governanti che ritengono la loro difesa da parte dei sudditi un atto di disobbedienza, quando non – in determinate manifestazioni – una delle fattispecie del crimine di lesa maestà: sedizione e/o ribellione. Affinando la lettura delle migliaia di pagine dei tre trattati di von Ramsla, si troverebbero esempi di città italiane che, anche a distanza di qualche decennio degli anni Venti del XVI secolo, intendevano difendere i loro privilegi e le loro libertà minacciati da nuove tasse, e dei rispettivi principi che le ritenevano per questo non solo disobbedienti, ma anche sediziose e ribelli. E che, per questo, le punivano in quanto ree del crimine di lesa maestà, anche con sentenze di morte (eseguite) per le singole persone ritenute responsabili. Un esempio di von Ramsla, tra gli altri, è quello della sollevazione di Urbino del 1572-1573.⁸⁸

Per gli studiosi che hanno affrontato la storia delle *Comunidades* interrogandosi sul che cosa i contemporanei avversi ai *comuneros* intendes-

87. *Ibidem*, pp. 432-433.

88. Su cui DE BENEDICTIS, *Tumulti*, pp. 23-99.

sero con sedizione e ribellione,⁸⁹ potrà forse essere di in certo interesse sapere che quasi quattrocento anni fa le *Comunidades* e i *comuneros* erano considerati in una prospettiva comparata di storia europea. Questo, nel loro essere sia rei del crimine di lesa maestà (secondo alcuni protagonisti) sia difensori che resistevano per le loro libertà.

E potrebbe essere altrettanto interessante e utile, per gli stessi studiosi, inoltrarsi nell'articolata analisi offerta da quel classico studio sul crimine di lesa maestà e le sue fattispecie che è la monografia di Mario Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis*, che ho già citato. Se ho letto con la dovuta attenzione i contributi sulle *Comunidades* degli studiosi spagnoli che ho utilizzato per questo saggio, nessuno di loro ha preso in considerazione il libro di Sbriccoli. Una mancata conoscenza tanto più sorprendente, per alcuni aspetti, se si considera che il centro di ricerca all'interno del quale il libro era stato concepito, il fiorentino Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno, fin dalla sua fondazione (1971) aveva (e continua ad avere) strettissimi legami con la storiografia spagnola e continua anche a dedicarne non pochi incontri e i corrispettivi risultati.⁹⁰

Per quanto mi riguarda, l'esercizio di lettura che spero di avere praticato con questo saggio mi conferma la validità e l'attualità di quanto Marc Bloch riteneva un risultato dell'osservazione storica: «Il passato è, per definizione, un dato non modificabile. Ma la conoscenza del passato è una cosa in fieri, che si trasforma e si perfeziona incessantemente».⁹¹

89. Come SUÁREZ VARELA, «La mala sedición»; ma anche, più recentemente, Hipólito Rafael OLIVA HERRER, «Interpreting Large Scale Revolts: Some Evidence from the War of the Communities of Castile», in J. Firnhaber-Baker e D. Schoenaers, eds., *The Routledge History Handbook of Medieval Revolt*, Routledge, Abingdon e New York, 2017, pp. 330-348, e *Idem*, «Libertad y orden político en las ciudades castellanas a fines de la Edad Media», *Edad Media. Revista de Historia*, núm. 21 (2020), pp. 257-290 (soprattutto in relazione a «Quando se crida libertad»).

90. La cui attività può essere seguita su <http://www.centropgm.unifi.it/>. Da qualche anno il libro di SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, è liberamente leggibile e scaricabile dal sito www.centropgm.unifi.it/biblioteca/002/index.htm.

91. Cito volutamente dalla prima edizione italiana: Marc BLOCH, *Apologia della storia o Mestiere di storico*, Einaudi, Torino, 1950, p. 65.